



Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

████████████████████

Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al █████ del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017 , vertente

TRA

████████████████████ con l'avv.to ZINZI PAOLO ;

ricorrente

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

resistente contumace

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di ricorso depositato il 17.05.2017, ██████████ ha censurato l'operato del MIUR che non ha proceduto al riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio di insegnamento non di ruolo dall'anno scolastico 2006/2007 all'anno scolastico 2011/2012, chiedendo condannarsi l'amministrazione scolastica convenuta a collocarla nella posizione stipendiale maturata in seguito all'intero servizio svolto, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, ed a corrisponderle le differenze retributive che risultino a lei dovute a far data dalla sottoscrizione del primo contratto.

(omissis...)

L'amministrazione scolastica va, di conseguenza, condannata a collocare la ricorrente nella posizione stipendiale maturata in seguito all'intero servizio pregresso svolto, anche a tempo determinato, ed a corrisponderle le differenze retributive che risultino a lei dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza a far data dalla sottoscrizione del primo contratto, oltre accessori come per legge.

Le spese di lite, liquidate in complessivi € [REDACTED] oltre IVA e CPA ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura normativamente stabilita, in relazione alle sole fasi di studio, introduttiva e decisoria, in assenza di istruttoria compiuta, seguono la soccombenza.

p.q.m.

- accoglie la domanda e dichiara il diritto di [REDACTED] alla ricostruzione della carriera con riconoscimento integrale della pregressa anzianità di servizio pre ruolo prestatato presso istituti scolastici statali dal 1.09.2007 al 30.06.2012 ai fini giuridici, previdenziali ed economici, e per l'effetto condanna il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ad effettuare tale ricostruzione, con ogni conseguenza di legge, collocando la ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente al disposto riconoscimento ed a corrisponderle le differenze retributive, maturate e non corrisposte, scaturenti dall'operato riconoscimento, oltre alla corresponsione dei soli interessi legali maturati sulle singole differenze mensili al saldo, stante il divieto di

cumulo con la rivalutazione per i crediti nei confronti del datore di lavoro pubblico di cui all'art. 22, comma trentaseiesimo, L. 23 dicembre 1994, n. 724;

- condanna il M.I.U.R., in persona del l.r.p.t., alla corresponsione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi euro [REDACTED] oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

Così deciso in Cassino il 21 settembre 2017

Il Giudice
Annalisa Gualtieri